



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Provincia di Lodi

Ordinanza numero 31 del 28-12-2021

OGGETTO:	DIVIETO DI ACCENSIONE, LANCIO E SPARO DI MATERIALE PIROTECNICO DAL 28 DICEMBRE 2021 AL 06 GENNAIO 2022
-----------------	---

IL SINDACO

Considerato che è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo concomitante le festività natalizie, effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi;

visto che tali attività comportano disagio e lamentele da parte dei cittadini a causa dell'uso spesso incontrollato da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze e vie urbane;

ritenuto che durante le festività natalizie e pre-natalizie e di fine anno, spesso sono i minori che usano, in modo incontrollato tali artifici senza l'adozione delle misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti ed indiretti all'integrità fisica delle persone, degli animali e delle cose;

rilevata pertanto la necessità di disciplinare nel territorio comunale l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplodente o non esplodente;

atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e mantenere un'attività di prevenzione e tutela dell'incolumità dei cittadini;

dato atto che per "incolumità pubblica" s'intende l'integrità fisica della popolazione e per "sicurezza urbana" un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa dello stesso nell'ambito della comunità locale nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

considerato che comportamenti inadeguati potrebbero comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato impedendone la fruibilità degli stessi e determinare il deterioramento della qualità urbana;

ritenuto per quanto in premessa di dover intervenire con urgenza;

Visto l'art. 703 del Codice Penale;

visto l'art. 57 T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regol. T.U.L.P.S.;

visto l'art. 7 bis e 54 del D. Lgs n. 267/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";

ORDINA

il **divieto** di accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico (fuochi d'artificio, petardi, botti,

candele luminose e ogni altra tipologia di materiale comunque denominato), in luoghi frequentati ed in prossimità di abitazioni, attività ricettive, luoghi di culto e case di riposo, soprattutto in presenza di persone e animali, **dal giorno 28 dicembre 2021 al giorno 6 gennaio 2022.**

L' inosservanza delle disposizioni al presente provvedimento è punita ai sensi dell' art 7 bis del D. L.gs 267/2000 con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La presente ordinanza ha valore dal giorno di pubblicazione della stessa fino al giorno 7 Gennaio 2020;

RACCOMANDA

in caso di accensione di artifici pirotecnici o botti di qualsiasi genere, di utilizzare zone isolate o comunque a debita distanza dalle persone, dagli animali e da materiali incendiabili.

di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

di studiare attentamente le istruzioni d'uso e rispettarle;

di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che si dovessero rinvenire;

di non affidare ai bambini prodotti di tale tipologia anche se non siano a loro espressamente vietati, in quanto richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

La trasmissione del presente provvedimento alla Compagnia Carabinieri di Castiglione d'Adda.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco
Avv. Costantino Pesatori

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale del presente atto, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.